



# Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

ATC 5A1 PORTOGRUARO

27 AGO, 2024

Perv. li .....

Prot. n° ..... 51

Ordinanza n. 26 del 23/08/2024

**OGGETTO: DIVIETO TEMPORANEO DI CACCIA. STAGIONE VENATORIA 2024-2025**

## IL SINDACO

Premesso che con deliberazione n. 668 del 10 giugno 2024, la Giunta Regionale ha approvato il calendario venatorio per la stagione 2024/2025, stabilendo, tra l'altro, come data di apertura generale il 15 settembre 2024, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 50/1993 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio";

Dato atto che con il medesimo atto stabiliva, inoltre, la preapertura per alcune specie di fauna selvatica nei giorni: 1, 2, 7 e 8 settembre 2024;

Rilevato che durante il mese di settembre tutto il territorio del Comune di San Michele al Tagliamento risulta frequentato da numerosi turisti che, usualmente, effettuano escursioni nelle zone agresti, vallive e nei canali lagunari;

Considerato che in tale periodo la stagione turistico-balneare è ancora in pieno svolgimento;

Considerato, inoltre, l'afflusso di natanti da diporto, che ancora in detti giorni circolano nei canali lagunari, e di ciclo-turisti che percorrono le strade rurali;

Ritenuto, pertanto, il possibile verificarsi di situazioni di grave pregiudizio alla sicurezza ed alla incolumità pubblica che potrebbero derivare dalla contemporanea attività venatoria;

Ritenuta la necessità di porre in essere tutte quelle iniziative ed accorgimenti atti a prevenire tali eventualità;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), il quale attribuisce al Sindaco la competenza per l'adozione di provvedimenti urgenti al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

## ORDINA

**DI VIETARE, per le ragioni in premessa indicate, l'esercizio dell'attività venatoria nell'intero territorio comunale per il periodo dal 01 settembre 2024 al 14 settembre 2024 compreso.**

**Le violazioni della presente Ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.**

## DISPONE

la comunicazione della presente Ordinanza al Prefetto di Venezia ai sensi dell'art. 54 comma 4, punto 2 del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i.; che il presente provvedimento sia inviato, ciascuno per quanto di competenza, a:

- Regione del Veneto – Direzione Regionale Agroambiente;
- Città Metropolitana di Venezia – Ufficio Caccia;
- Città Metropolitana di Venezia – Polizia Provinciale;
- Comando Stazione Carabinieri di San Michele al Tagliamento;
- Comando Stazione Carabinieri di Bibione;
- Stazione CC Forestale - Portogruaro;
- Corpo di Polizia Locale San Michele al Tagliamento;
- Ambito Territoriale di Caccia n. 1 – Portogruaro;

e sia adeguatamente pubblicizzato mediante affissione all'Albo pretorio on-line e presso la Delegazione comunale.

## **A V V E R T E**

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Venezia, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune;
- ricorso al TAR della Regione Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune.

**Il Sindaco**

**Flavio Maurutto**

*Documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. 07 marzo 2005, n. 82  
Codice dell'Amministrazione Digitale*

Comune di San Michele al Tagliamento, lì 23/08/2024